

CONFEDERAZIONE NAZIONALE SINDACATI FASCISTI

UFFICIO PROVINCIALE DI TERNI

CAPITOLATO GENERALE

PER LA CONDUZIONE A MEZZADRIA DEI FONDI RUSTICI

DELLA PROVINCIA DI TERNI

stipulato

tra l'Ufficio Provinciale della C. N. S. F.

e la Federazione Provinciale dei Sindacati Fascisti degli Agricoltori



TERNI
OFF. TIP. "L'ECONOMICA"
1928

Contratto di conduzione a mezzadria

Il presente capitolato provvisto del bollo dell'Organizzazione che lo rilascia è in vendita soltanto presso gli Uffici delle Organizzazioni contraenti.



L'anno millenovecento ventunne al giorno 8 del mese di Settembre in Montegabbione con la presente privata scrittura in duplice originale da valere ad ogni effetto e da tenere nei modi di legge, il Signora Pausa Giuseppe Panni domiciliato a Montegabbione nella sua qualità di conduttore si obbliga a concedere a titolo di colonia Mezzadria, a cominciare dal 8 del mese Settembre anno 1920 al Signor Stella Marcello Panni e Stella Marcello domiciliato a Montegabbione e Stella Marcello e alla sua famiglia così composta:

- 1 Stella Marcello capogangia 8 Stella Marcello figlio
- 2 Stella Marcello moglie 9 Stella Marcello figlio
- 3 Stella Marcello fratello 10 Stella Marcello figlio
- 4 Stella Marcello fratello 11 Stella Marcello figlio
- 5 Stella Marcello cognata 12 Stella Marcello figlio
- 6 Stella Marcello figlio 13 Stella Marcello figlio
- 7 Stella Marcello figlio 14 Stella Marcello figlio

il potere denominato estensione dell'estensione di ha 14 di estensione

di cui ha 14 lavorativi ed ha 14 a bosco e pascolo situato in Comune di Montegabbione Frazione di Montegabbione facente parte della tenuta Montegabbione ed il Signor Stella Marcello e Stella Marcello in qualità di Mezzadro Reggitore, quale mandatario generale di tutti i suoi famigliari, accetta per sé e per la famiglia di coltivare il su nominato fondo obbligandosi all'adempimento e all'osservanza di tutti i patti e condizioni stabilite dal presente Capitolato Generale.

Il Conduttore

Il Mezzadro Reggitore

Stella Marcello Panni
Stella Marcello Panni

Stella Marcello Panni
Stella Marcello Panni

CAPITOLATO GENERALE DI MEZZADRIA

Premessa.

I Rappresentanti degli agricoltori e dei mezzadri della Provincia di Terni, richiamandosi alle decisioni del Gran Consiglio Fascista nella sessione del novembre 1927 anno VI, stabiliscono che i contratti individuali di mezzadria nella Provincia di Terni debbono essere regolati dalle norme generali contenute nel presente capitolato dettate dalle consuetudini, dalle tradizioni, dalla tecnica e, soprattutto, dall'interesse della produzione.

Dei contraenti.

Articolo 1. — Il contratto di mezzadria viene stipulato in persona dal Conduttore dell'azienda (proprietario, affittuario, usufruttuario) o dal suo legale rappresentante con il Capo famiglia, designato e riconosciuto dalla famiglia colonica, ed obbliga con vincolo solidale tutti i componenti la famiglia stessa.

Il Capo famiglia assume la direzione dell'intera famiglia colonica e la rappresenta in tutti i rapporti di qualsiasi indole che in dipendenza e conseguenza del contratto di mezzadria debbono e possono intercedere tra famiglia colonica e conduttore o suoi agenti e così: nella conduzione e gestione dell'azienda, nelle registrazioni sul libretto colonico, nella redazione e chiusura del conto colonico con i relativi pagamenti ed esazioni, nella disdetta o licenza, nella divisione dei prodotti, nell'acquisto e vendita del bestiame, nella stima e divisione delle scorte vive e morte, ecc.

Durata del contratto.

Articolo 2. — Il contratto di mezzadria ha la durata di un anno; ha inizio il 10 ottobre di un anno e termina col 9 ottobre dell'anno successivo e s'intende rinnovato di anno in anno indefinitamente, salvo disdetta data o presa nelle forme legali e nei termini di tempo dovuti; nella zona viticola di Orvieto l'inizio e la fine del contratto potranno protrarsi al 31 ottobre.

Il termine utile per dare o prendere la disdetta del contratto è stabilito entro il 28 febbraio, ed entro il 10 ottobre (entro il 31 ottobre per la zona vi-

tiola di Orvieto) il mezzadro dovrà lasciare libero il fondo ed i fabbricati di sé, di sua famiglia e di ogni sua pertinenza salvo il disposto dell'art. 11. Le spese della disdetta sono a totale carico della parte che la richiede.

Direzione dell' Azienda.

Articolo 3. — La direzione dell'azienda, anche nei riguardi dell'allevamento del bestiame e della eventuale trasformazione industriale dei prodotti del fondo, spetta al conduttore il quale potrà esercitarla direttamente o a mezzo di persona di sua fiducia. La compra vendita del bestiame e dei prodotti dell'azienda sarà fatta dal conduttore, il quale però dovrà mettersi preventivamente d'accordo, in proposito, col mezzadro.

Il conduttore ha facoltà di fare eseguire, a spese del mezzadro, i lavori inerenti al podere ed alle coltivazioni quando il mezzadro si rifiuti di compierli, o comunque non li eseguisca a tempo debito e conforme alle buone regole dell'agricoltura, salvo le ragioni di dimostrata forza maggiore.

Infrazioni gravi e provvedimenti relativi.

Articolo 4. — La provata sottrazione e vendita dei concimi e di altre materie acquistate per l'azienda o di parte dei generi prodotti nel fondo prima della loro raccolta e divisione; la provata abusiva contrattazione e vendita del bestiame, la provata mancanza del dovuto rispetto al conduttore o alla di lui famiglia, i provati gravi danneggiamenti arrecati alla proprietà, l'abbandono della colonia da parte di uno o più membri della famiglia, daranno diritto al conduttore di ripetere l'emenda dei danni e di allontanare i colpevoli; la famiglia colonica dovrà sostituire questi a proprie spese in modo che il fondo non abbia a subire danni, salvo sempre il suo diritto di abbandonare essa pure il fondo.

Doveri del conduttore.

Articolo 5. — Il conduttore, quale Direttore Tecnico ed Amministrativo dell'azienda, ha il dovere di provvedere in tempo utile agli acquisti dei concimi, anticrittogamici, insetticidi, a far eseguire i dovuti lavori al mezzadro, in una parola ha il dovere di provvedere in tempo utile tutto quanto occorre alla buona e razionale conduzione dell'azienda uniformandosi in tutto alle prescrizioni della moderna agricoltura; di fare le vendite del bestiame con oculatezza previo accordo col mezzadro eseguendo la vendita a insaputa del mezzadro dovrà rifare ad esso gli eventuali danni.

Il conduttore è responsabile dell'amministrazione dell'azienda ed è obbligato alla esatta e scrupolosa tenuta dei conti coloniali. A tale scopo dovrà cronologicamente registrare nel libretto colonico in doppio esemplare (art. 1062 e

1003 Cod. Civ.), di cui l'uno terrà per sé e l'altro consegnerà al mezzadro, tutte le partite di debito e credito, con l'indicazione di tempo e di causa. I conti coloniali dovranno essere chiusi non oltre il mese di marzo di ogni anno e dovranno essere firmati dalle parti. Sull'attivo finale di parte mezzadrile il conduttore avrà diritto di fare gli opportuni prelievi sino ad estinguere il residuo debito dell'anno precedente, le anticipazioni iniziali di cui all'art. 10 (e nella misura di cui al capoverso 3° da esso fatte al mezzadro, le anticipazioni culturali dell'anno nuovo, avrà altresì la facoltà di detrarre in tutto o in parte l'importo delle eventuali sovvenzioni fatte allo stesso colono nell'anno in corso limitatamente alle operazioni effettuate entro il 28 febbraio. L'eventuale residuo credito verrà saldato alla chiusura dei conti. La eventuale passività finale di esercizio del mezzadro verrà addebitata ad esso in conto nuovo esercizio.

Il conduttore dovrà curare la ripulitura dei fossi collettivi e a suo carico saranno le spese relative. A totale suo carico saranno anche le spese per opere straordinarie aventi carattere di miglioramento fondiario quali, oltre le nuove piantagioni, gli scassi a mano, la riparazione di argini, scarpate, muri a secco, sostegni, serre e sterpaticci, scavo di fossi, capezzagne, ecc. Dovrà curare altresì la manutenzione della casa colonica, della stalla e dei rusci. Questi edifici dovranno essere conformi alle esigenze del podere e in conformità dell'igiene. Dovrà assegnare al colono i locali adatti per l'uso di cantina, per il deposito degli attrezzi, dei prodotti, il forno.

In caso di riconosciuto bisogno per insufficienza di raccolti, il conduttore anticiperà al colono, al momento del raccolto, grano, granturco, ecc. nella quantità strettamente necessaria al mantenimento della famiglia colonica. I generi somministrati dovranno essere di buona qualità (commerciabile), in ogni modo tra quelli prodotti nel fondo, e calcolati a prezzo corrente di mercato al giorno della consegna.

Doveri del mezzadro.

Articolo 6. — Il mezzadro dovrà custodire con zelo e premura la casa colonica, le stalle, i fienili, le loro pertinenze e dipendenze, le piante, le siepi vive, i fossi di scolo, di irrigazione e relativi manufatti, le strade campestri; dovrà curare perciò la manutenzione e ripulitura delle forme e fossi di scolo, degli argini, scarpate, muri a secco, sostegni, serre ecc., mantenere le siepi morte esistenti nella colonia, custodire tutti i prodotti del fondo sia nei campi che sull'aia od in altri luoghi depositati prima della divisione; dovrà vigilare che non siano tagliate né danneggiate le piantagioni di qualsiasi genere, non siano sottratti frutti pendenti e non vengano introdotte serviti ed innovazioni che possano essere di danno della proprietà; dovrà far noto immediatamente al locatore qualunque evenienza per fatto d'uomini, d'infortuni, o d'altro, che

possa interessare la proprietà, dovrà prestare la massima cura alla manutenzione della concimaia e per la buona conservazione del letame.

La famiglia del colono deve prestare la propria opera esclusivamente nel fondo ad essa affidato. Nessuno della famiglia colonica può quindi assentarsi per occupazione estranea al podere, per conto proprio o di terzi, salvo che ne abbia ottenuta regolare permesso dal conduttore e salvo gli scambi equivalenti di mano d'opera tra fondo e fondo.

Il bestiame da lavoro occorrente per la coltivazione del podere deve restare esclusivamente al servizio del podere stesso. Il colono perciò non può adibirlo per lavori estranei alla colonia, così non potrà fare carreggi per conto di terzi, nè ricoverare animali altrui, salvo che ne abbia regolare autorizzazione dal conduttore.

Qualora il colono andasse in opera col bestiame, fuori del podere per conto di terzi, senza l'autorizzazione del conduttore, salvi sempre i diritti del conduttore stesso di risarcimento dei danni per gli eventuali sinistri, il colono dovrà corrispondergli una penale pari a lire cinquanta per la prima volta e lire cento in caso di recidività.

Il mezzadro al 1° aprile dovrà aver sparso nel fondo il letame maturo esistente nella concimaia a quell'epoca.

Il colono non dovrà albergare persone sconosciute, o per lunghi periodi persone estranee alla sua famiglia, nè lasciare mai abbandonata la casa e la stalla.

Tutta la famiglia colonica dovrà tenere una condotta morale, civile e politica irreprensibile.

Il mezzadro è l'esecutore fedele delle disposizioni impartite dal proprietario o da chi per esso. E tenuto, insieme con i membri della sua famiglia, a curare il bestiame con ogni regola razionale di alimentazione, d'allevamento e d'igiene; a provvedere alla esecuzione diligente, nei tempi e luoghi opportuni, di tutti i lavori necessari nel fondo e richiesti dalle singole coltivazioni, nonché alla raccolta e custodia dei relativi prodotti. E cioè dovrà eseguire le maggesi, falciare le stoppie sulle foraggere quanto prima e non oltre il mese di agosto, dovrà zappare le viti dove è stato il grano entro il mese di agosto, vangarle, scalzarle, sbarbettarle e concimarle tutte, prima della semina quelle ove dovrà essere seminato il grano, zappare e arare gli olivi nel maggio e nell'ottobre, concimarti almeno ogni due anni; erpicare, zappare, rincalzare e scerbare accuratamente il grano, tutto ciò sempre salvo che ragioni di ambiente e di clima lo impediscano.

Il mezzadro dovrà porre la massima cura nel rispettare le sistemazioni del terreno sia lavorativo che di servizio, nel mantenere in efficienza i manufatti per lo scolo delle acque e per l'irrigazione, dovrà eseguire a tempo debito lo spurgo delle scoline e dei fossi di scolo, terrà scavate le capezzagne, espurgate le chiaveche.

Nel caso che il conduttore proceda a lavori di miglioramento fondiario e non ci sia in luogo disoccupazione di avventizi agricoli, quando non sia di nocimento alla buona coltivazione del fondo lo stesso conduttore potrà affidare

al mezzadro l'esecuzione di detti lavori compensandolo con la mercede del bracciantato agricolo ridotta del 15 %⁶. Qualora detti lavori siano eseguiti in altri poderi della fattoria il compenso dovrà essere corrisposto nella misura del bracciantato agricolo senza riduzione alcuna.

Consegne.

Articolo 7. — I fieni, le paglie ed ogni altra invernaglia, gli stolti dei pagliai, i pali di sostegno per le viti, il letame ecc. costituiscono la scorta o dote del fondo, e come tali sono prodotti e cose indivisibili ed inalienabili, salvo che eccedano il fabbisogno del fondo stesso.

Articolo 8. — Il nuovo colono riceve in consegna:

a) il terreno e le piante legnose subito dopo i rispettivi raccolti a cominciare dal 15 maggio;

b) il bestiame da lavoro e la parte dei foraggi verdi e secchi, necessari al loro mantenimento, a stima entro il 10 di giugno ed in ogni modo sempre prima che sia eseguito il primo taglio dei prati (i foraggi nuovi perciò dovranno essere consegnati allo stato verde);

c) il rimanente del bestiame, dei foraggi verdi e secchi, dei prati artificiali e del letame, a stima il primo di settembre.

I trasporti dei covoni nell'aja, del grano ai magazzini del conduttore e di tutti gli altri prodotti pendenti, dovranno essere eseguiti dal colono entrante col bestiame ricevuto in consegna, senza alcun compenso salvo il vitto per il bifulco ed il mangime al bestiame addetto al trasporto.

Articolo 9. — Le scorte morte, nelle date di cui all'art. precedente, verranno misurate, descritte e valutate mediante due periti designati uno per parte oppure mediante un unico perito scelto di comune accordo. La stima risultante, con l'indicazione delle singole scorte, per qualità, peso o misura, fatta in duplice originale firmati dai periti e dalle parti, farà parte integrante del contratto di mezzadria e dovrà servire per la preparazione e compilazione del bilancio di riconsegna al cessare del contratto stesso.

All'atto delle consegne dovrà essere redatto lo stato delle colture (qualità ed estensione di ogni coltivazione, età dell'impianto e stato di produzione dei prati artificiali); delle sistemazioni (fossi di scolo e capezzagne); dei manufatti relativi (ponti, chiaveche ecc.); della casa colonica e annessi.

Articolo 10. — Anche per il bestiame, nelle date designate, si dovrà procedere alla stima mediante due periti designati uno per parte, o mediante un unico perito scelto di comune accordo. La stima risultante verrà trascritta nel libretto colonico (specchio impianto di stalla) e controfirmata dagli stimatori e dalle parti rimarrà a far parte integrante del contratto di mezzadria per tutto il corso di esso.

La metà del detto valore di stima del bestiame verrà addebitata al mezzadro nel libretto colonico a titolo d'anticipazione.

Di questa anticipazione il locatore avrà il diritto di rimborsarsi in rate annuali mediante prelevamenti sulla parte mezzadrile degli utili di esercizio. Detti prelevamenti potranno raggiungere il massimo del 25% dell'ammontare degli utili di esercizio di parte mezzadrile.

Ad ogni effetto di legge il mezzadro sarà considerato proprietario del bestiame per la parte effettivamente riscattata. Sarà proprietario della metà del bestiame quando avrà ammortizzata interamente la metà del valore totale del bestiame d'impianto.

Riconsegne scorte morte e colture.

Articolo 11. — Nell'ultimo anno di mezzadria il colono uscente dovrà sempre osservare le prescrizioni della moderna agricoltura e rispettare la distribuzione delle coltivazioni che dovranno essere concimate e curate razionalmente. Le viti dovranno essere difese dalle malattie crittogamiche anche nei tralci che andranno a frutto nell'anno seguente. Tutti i prodotti pendenti dell'annata saranno raccolti dal mezzadro cessante e da questi consegnati al conduttore per la sua parte, a norma di contratto.

Il colono uscente, all'atto della consegna del bestiame da lavoro, dovrà cedere nella stalla al colono entrante il posto adatto e sufficiente al bestiame consegnato e una camera da letto; lascerà la casa e sue pertinenze il 10 ottobre salvo il diritto dell'uso di una camera durante i periodi di raccolta dei prodotti pendenti. Per la zona viticola di Orvieto la consegna della casa potrà protrarsi sino al 31 ottobre.

Il colono uscente fornirà a stima il letame occorrente al colono entrante per gli erbai estivi, dovrà permettergli, senza compenso alcuno, di seminare le leguminose da foraggio nel frumento e il libero accesso nel fondo; non dovrà ostacolargli l'esecuzione dei lavori a lui spettanti. Nelle date di cui all'art. 8, nell'ultimo anno di mezzadria, verrà eseguita la stima delle scorte morte ed opera di due periti designati dalle parti, oppure anche mediante un perito scelto di comune accordo. Il mezzadro uscente dovrà riconsegnare le scorte morte nella stessa qualità, quantità e numero come ricevute in consegna e tutte dovranno restare nel fondo.

Le eccedenze o le eventuali deficienze saranno accreditate o addebitate al mezzadro uscente per la metà del valore delle medesime, computato ai prezzi fissati di comune accordo dalla Federazione Provinciale dei Sindacati Fascisti degli Agricoltori e dall'Ufficio Provinciale della C.N.S.F. nell'anno che cessa la mezzadria. All'uscita del mezzadro dal fondo verrà redatto lo stato delle colture, delle sistemazioni, dei manufatti relativi, della casa colonica e delle arature come all'art. 9, secondo capoverso.

Il mezzadro dovrà riconsegnare il tutto nello stato di consistenza e manutenzione in essere all'inizio della mezzadria, salvo il naturale deperimento do-

vuto all'uso per ciò che concerne i fabbricati (il colono dovrà rispondere della rottura dei vetri e delle rotture delle porte e dei serramenti dovute a trascuratezza).

Le riconsegne per le voci di cui sopra, saranno fatte con gli stessi criteri come è detto per le scorte morte. Per i prati artificiali le eccedenze e le eventuali deficienze in superficie verranno accreditate o addebitate al mezzadro uscente per la metà del valore delle medesime, tenuto conto dell'età dell'impianto e dello stato di produzione.

L'avere o il dare del mezzadro per il titolo « Riconsegne delle scorte morte e delle colture » risulterà dal bilancio di chiusura compilato come sopra dai periti e firmato dai medesimi e dai loro rappresentanti.

Riconsegna del bestiame.

Articolo 12. — Nelle date di cui all'art. 8 e con le norme adottate per le riconsegne delle scorte morte per quanto concerne la nomina dei periti, si procederà nell'ultimo anno di mezzadria alla riconsegna del bestiame.

Qualora il mezzadro abbia riscattato la metà dell'intero valore di stima iniziale del bestiame tutto il bestiame esistente nell'ultimo anno di mezzadria è di proprietà comune ed in parti perfettamente uguali.

Il conduttore però avrà diritto di tenere per sé tutto il bestiame esistente accreditando il colono della metà del valore di stima all'atto della riconsegna. Nel caso che il giudizio del perizore o dei perizori sul valore del bestiame di riconsegna non sia accettato da ambo le parti, tale giudizio sarà sottoposto all'esame delle due Organizzazioni interessate, le quali dovranno decidere entro sette giorni dal momento in cui è stata deferita ad essi la questione.

Se però anche il mezzadro ha immesso una parte del bestiame in natura all'inizio della mezzadria, all'uscita dal fondo avrà diritto di escondure da esso il bestiame immessovi, salvo che col bestiame di sua proprietà debba far fronte ad eventuali debiti verso il locatore.

Se il mezzadro ha riscattato solo in parte la metà del valore del bestiame, la riconsegna della stalla si farà sempre a valore, ed il mezzadro avrà diritto della metà della stima, deduzione fatta del suo residuo debito a saldo del riscatto di cui sopra.

Il mezzadro in tutti i casi rimane responsabile della sanità e della gravidanza denunciati agli stimatori del bestiame.

Delle piantagioni legnose.

Articolo 13. — I frutteti specializzati ed i boschi non fanno parte del contratto di mezzadria salvo che venga diversamente stabilito d'accordo fra conduttore e mezzadro.

Tuttavia per quanto concerne i boschi, il colono può, col consenso del conduttore, pur rispettando le buone norme della tecnica forestale, farne uso

per la pastura degli ovini e dei suini e per la legna secca di esclusivo consumo della famiglia. In ogni modo il proprietario dovrà provvedere, nel modo e nella quantità che è di consuetudine, la legna di stretto fabbisogno della famiglia se quella proveniente dalle potature e dalle ripuliture dei fossi, non è sufficiente.

Qualora la legna proveniente dalla potatura fosse esuberante ai bisogni del colono e del fondo, il conduttore avrà diritto di prelevarne la parte occorrente ai suoi stessi bisogni.

Per le piantagioni citate il mezzadro non è tenuto a fare alcun lavoro. Le viti in vigneto o in filari, le piante da frutto isolate, le piante camporili, i gelsi, salvo che siano coltivati a prato, fanno parte della mezzadria e pertanto sono a metà spese e profitti relativi. Esistendo i gelsi è fatto obbligo al mezzadro di tenere i bachi da seta nei limiti della disponibilità della foglia e dei legami dell'azienda. Se il mezzadro si rifiuta di allevare i bachi perde ogni diritto sulla foglia che potrebbe essere industrializzata.

Articolo 14. — Qualora vengano fatti nuovi impianti di frutteti, di vigneti, di oliveti, le spese relative sono a totale carico del conduttore, al quale competerà la cura sino ad avvenuta consegna del mezzadro.

Saranno consegnate al mezzadro:

I nuovi frutteti all' inizio del terzo anno di allevamento.

I nuovi vigneti all' inizio del quarto anno di allevamento.

Le viti in filari e gli oliveti all' inizio del 6° anno di allevamento.

Articolo 15. — Gli alberi di frutto, gli olivi, le viti che vengano a seccare, saranno abbattuti dal mezzadro al quale spettano le frasche ed il ceppo (mozzenza), il fusto spetta al conduttore.

Per la sostituzione di dette piante il conduttore dovrà fornire le piantine, il mezzadro la mano d'opera per la loro messa a dimora e l'allevamento.

Articolo 16. — La potatura di tutte le piantagioni arboree date in consegna al mezzadro, deve essere eseguita annualmente secondo le buone norme dell'agricoltura dal colono, al quale spetterà la legna ricavata.

La slupatura (cavatura a fondo) e la potatura straordinaria conseguente a sinistri climatici e meteorologici sono a totale carico del conduttore al quale spetta la legna ricavata.

Quando dovrà procedersi alla slupatura degli olivi, il colono dovrà fare la buca intorno ai tronchi senza compenso alcuno.

Attrezzi - Ruotabili - Macchine agricole.

Articolo 17. — I carri e gli attrezzi di uso tradizionale quali le zappe, le vanghe, le falci, le forbici, i badili ecc. devono essere immessi dal colono al quale spetta anche la relativa manutenzione e riparazione.

Le mietitrici, i rastrellafieno, gli estrinatori, le coltrine voltorecchio, l'aratro a carrello, le erpici, i frangizolle, i rulli, i trinciatoraggi, le ricalzatrici, ecc.

e la relativa manutenzione e riparazione sono a carico di entrambe le parti, potranno essere acquistati dal conduttore, dietro domanda del colono e addebitati a questo per metà dell'importo, in conto corrente colonico.

È data facoltà alle parti di stabilire un prezzo a forfait per le riparazioni annuali e la manutenzione delle macchine sopra citate.

Le pompe irroratrici, le soforatrici e i bigonci verranno consegnati a stima dal proprietario al colono. Le spese di manutenzione e riparazione saranno sostenute a metà.

Le seminatrici, i trattori, le falciatrici e tutte le macchine, anche quelle citate ai commi precedenti, se destinate all'uso di più poderi, sono a carico del conduttore; il mezzadro sarà tenuto a pagare solo la metà dell'importo dell'aratura meccanica, e del nolo delle altre macchine in ragione della tariffa stabilita anno per anno, di comune accordo dalla Federazione dei Sindacati Fascisti degli Agricoltori e dall'Ufficio Provinciale della C. N. S. F., dovrà inoltre corrispondere il vitto al meccanico addetto al trattore.

Il mezzadro è responsabile dei guasti e deterioramenti causati per imprudenza, cattivo uso, trascuratezza di tutte le macchine suddette.

Divisione delle spese e perdite.

Articolo 18. — La tassa bestiame è a perfetta metà.

Tutte le spese necessarie per la coltivazione del fondo (escluse quelle di mano d'opera che sono a totale carico del mezzadro) saranno sostenute a metà fra conduttore e mezzadro e cioè: spese di acquisto di concimi, di sementi, di anti-parassitari, di mangimi, spese di veterinario e medicinali, di ferratura e di monta, di assicurazione prodotti e del bestiame, di acquisto di acqua di irrigazione, ecc. saranno sostenute a metà. Il nolo trebbiatrici è di totale spettanza del conduttore.

Le spese di vitto per la trebbiatura sono a totale carico del colono.

Le perdite ed i danni per sinistri di qualsiasi genere ai prodotti del bestiame, comprese le perdite per infortunio e mortalità (purchè non debbano attribuirsi a colpa o ad incuria del colono) saranno sostenute a metà.

Tutti i semi di qualità selezionata sono forniti naturalmente dal locatore, il quale se li acquista dal commercio ne addebita la metà sul conto corrente colonico, se li produce nell'azienda riterrà uguale quantitativo dal monte comune alla raccolta previo abbuono a suo favore del 10%.

Divisione dei prodotti e loro trasporto.

Articolo 19. — Tutti i prodotti tanto naturali quanto industriali del fondo sono divisi a perfetta metà. Finchè i raccolti sono indivisi, nè proprietario nè colono potranno prelevare porzione alcuna senza il consenso dell'altra parte. L'uva viene divisa in natura.

Le olive si frangono in comune se c'è frantoio padronale attrezzato con mezzi che permettono il massimo sfruttamento, e purché il conduttore non faccia pagare premi di molitura superiori a quelli dei vicini; è ammesso il controllo del colono interessato. Ove non esista frantoio padronale nelle condizioni suddennate, la lavorazione delle olive sarà fatta in un molino scelto di comune accordo; in mancanza di questo le parti divideranno il prodotto in natura.

Gli utili di stalla saranno divisi a perfetta metà; sono utili annuali di stalla le eccedenze delle vendite sulle compere. L'incremento del capitale bestiame che resta nell'azienda non sarà valutato annualmente, ma sarà accettato nell'ultimo anno di mezzadria.

La registrazione delle vendite e delle compere del bestiame si dovrà eseguire addebitando o accreditando al colono, sul conto di esercizio, la completa metà del valore del bestiame venduto o comperato.

Il mezzadro è obbligato al trasporto gratuito della parte padronale dei predotti del podere all'abitazione o ai magazzini del conduttore oppure agli scali ferroviari di ricevimento situati ad una distanza che non superi i 10 Km. Per distanze superiori il colono avrà diritto ad un compenso, sull'eccedenza di chilometraggio, pari alla metà del prezzo corrente di piazza.

Nei fondi dov'è coltivata la canapa il conduttore cederà al mezzadro, dal monte comune un Kg. di canapa per ogni capo bestiame da lavoro. Dove non è coltivata la canapa si lascia alle parti facoltà di accordo, tenuto conto delle consuetudini.

Il proprietario ha diritto di ordinare buoi, vacche aggregate e bestie da soma per trasporti e lavori per suo conto inerenti all'azienda. Per tale lavoro corrisponderà al bifolco la mercede personale corrente aumentata del 25%. Non avranno compenso i trasporti per le piccole riparazioni e per la manutenzione ordinaria della casa colonica ed annessi.

Orto e pollaio.

Articolo 20. — Il mezzadro ha diritto al godimento gratuito di un orto e del pollaio. L'ubicazione e la superficie dell'orto saranno convenute preventivamente dai due contraenti e la superficie in base allo stretto fabbisogno della famiglia colonica. I prodotti delle piante legnose esistenti nell'orto saranno divisi a metà.

Il mezzadro potrà allevare per proprio conto due capi di polleria per ogni membro della famiglia oltre i dodici anni ed un capo per ognuno degli altri membri della famiglia, senza obbligo alcuno verso il conduttore.

Il conduttore potrà consentire al colono, dietro corresponsione di un congruo compenso da parte di quest'ultimo per i danni arrecati, compenso da concordarsi preventivamente per caso, l'allevamento di un maggior numero di capi di polleria. In tale ultimo caso gli eventuali accordi, compreso il com-

penso concordato a favore del conduttore, dovranno essere chiaramente specificati nei patti speciali aggiunti al presente capitolato.

I tacchini, le anitre e le oche potranno essere allevate di comune accordo tra le parti e di comune accordo sarà stabilito il numero da allevare ed in quale proporzione dovranno essere divisi tali animali da cortile.

Tali accordi devono essere chiaramente trascritti nei patti aggiunti al presente capitolato.

Nel periodo della vendemmia e della mietitura i polli dovranno essere tenuti chiusi.

Della osservanza del presente capitolato.

Articolo 21. — È fatto obbligo, tanto ai conduttori che ai mezzadri, di provvedersi del presente capitolato di mezzadria e di compilarlo in tutte le sue parti. I conduttori ritireranno i libretti (uno per ogni famiglia colonica) presso la Federazione dei Sindacati Fascisti Agricoltori in Terni o presso la Sezione di Orvieto o presso gli Uffici di recapito di Narni e Amelia. I mezzadri faranno detto ritiro presso l'Ufficio Provinciale della C. N. S. F. o presso l'Ufficio di Zona di Orvieto.

I libretti di mezzadria possono essere venduti solo dalle Organizzazioni contraenti al prezzo che verrà da loro fissato e devono portare il bollo dell'Organizzazione che li ha rilasciati.

Alle Organizzazioni contraenti è riservato il diritto di controllo sui contratti individuali di mezzadria acciòché siano uniformati alle norme generali del presente capitolato di mezzadria sempre tenuto conto dei caratteri peculiari del fondo oggetto del contratto.

Articolo 22. — Ad Amelia, Acquasparta, Ficule, Narni, Orvieto, Terni, le Organizzazioni contraenti istituiranno delle Commissioni composte dal Segretario Tecnico di zona della Federazione e dal Segretario Provinciale del Sindacato dei Mezzadri o da loro delegati.

Dette Commissioni esamineranno le vertenze individuali che sorgessero tra coloni e conduttori di fondi per tentare un'amichevole composizione, mancando la quale emetteranno il loro giudizio. Qualora il detto giudizio non fosse accettato dagli interessati, a domanda di uno di essi, potranno adire al giudizio della Commissione Arbitrale Provinciale.

Articolo 23. — In Terni presso le Sedi delle due Organizzazioni contraenti è costituita una Commissione Arbitrale Provinciale la quale ha mandato di decidere senza appello le controversie di carattere individuale che potessero sorgere in materia di applicazione del presente Capitolato Generale e che non fossero state risolte dalla Commissione di Prima Istanza. Sono escluse dall'arbitrato le questioni relative allo sfratto, essendo questo un atto da compiersi dalla Autorità Giudiziaria, quando non abbia luogo di comune accordo.

Patti Addizionali

La Commissione suddetta è composta di tre membri e cioè:
Un rappresentante della Federazione Provinciale Sindacati Fascisti degli Agricoltori;

Un rappresentante dell'Ufficio Provinciale della Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti;

Da un terzo membro che funzionerà quale Presidente, da nominarsi d'accordo fra le due Organizzazioni.

È in facoltà della Commissione Arbitrale Provinciale di compiere sopralluoghi e verifiche nelle aziende per accertare ogni eventuale trasgressione nella applicazione del presente Capitolato Generale di Mezzadria, tanto da parte dei coloni, che da parte dei conduttori;

Se una delle parti si rifiutasse di adire alla Commissione, questa, dietro documentazione della parte diligente, esprimerà ugualmente il proprio giudizio. I conduttori ed i mezzadri che si rifiutassero di eseguire i deliberati della Commissione Arbitrale Provinciale, saranno espulsi dalle rispettive Organizzazioni e potranno essere denunciati, dalle medesime, al Magistrato competente.

Articolo 24. — Per qualsiasi vertenza collettiva che sorgesse nella interpretazione o nella applicazione del presente Capitolato Generale, le organizzazioni Provinciali interessate tenteranno ogni mezzo per la soluzione conciliativa della vertenza, ed in caso che l'accordo non fosse possibile, esse s'impegnano di rimettere la questione alle rispettive Confederazioni Nazionali per gli ulteriori tentativi di conciliazione.

Articolo 25. — Il presente Capitolato Generale ha decorrenza dalla data di ratifica delle due Confederazioni, ed ha valore per tutti i fondi attualmente compresi nella Provincia di Terni.

Sono esclusi dall'applicazione del presente capitolato tutti quei fondi nei quali, per le condizioni peculiari del terreno, sono in vigore contratti di colonia parziaria, fondamentalmente diversi dalla mezzadria. Questi contratti potranno essere modificati solo previo accordo con le organizzazioni interessate.

Terni, 14 Dicembre 1927. Anno VI.

p. La Federazione Provinciale dei Sindacati Fascisti degli Agricoltori

Il Commissario Straordinario - DOTT. VINCENZO NARDI

Il Direttore - DOTT. MICHELANGELO DE PALMA

Rappresentanza Agricoltori

DOTT. A. FICARELLI - A. RONCONI - AVV. MORELLI - GEOM. MONTANI ERMENEGILDO

MONTANI ANTONIO - DOTT. D. CIRPACIA - L. VALENTINI - M. FRANCIOSINI

p. l'Ufficio Provinciale della C. N. S. F.

Il Segretario Generale - CAV. LEONELLO ROSSI

Il Segretario Gen. del Sindacato coloni e mezzadri - EMILIO PASCUCCI

Rappresentanza coloni

PASSAGRILLI LUIGI - FAUSTINI ROMUALDO - ZARA EDOARDO - PANTALONI FRANCESCO

ANGELOSANTI AMILCARE - BARCHERINI EVERARDO - FERRI ARDUINO

STICCHETTI FEDERICO - ROSSI GIUSEPPE - SANTIMANI ANGELO

1° La compenso degli obliqui come dall' allegato in 2

ventano, perché si proprietà del colono, verrà a

questi corrisponde il 6% sull'importo si stima

in 2° anno, tenuto conto che il colono a

due anni dovrà impiegare sempre di più

quello che viene a mancare.

2° Si abbiano per carece. come all' art 4 del

foglio obbligazione delibera dalla commissione

2° Ovesto in data 15 Maggio 1928 viene conser

dato in 2 300 annue.

3° Per quota fornitura buoi e pecora 2492

4° Per riparazioni e manutenzione obliqui

compreso pompa e soppartite, 2119 annue.

5° Per consumo fumi 215. Così che ripido

grande il tutto al colono verrà corrisposto 2560.

Come obblighi annuali resterà privato:

N° 8 capponi a distale

N° 4 galline a Canonele

N° 25 orci a Bagneri

N° 4 pollaioli nell'aria al colono

4° Per quanto sopra verrà addebitato al colono

5° Per quanto sopra all' opera della Divisione

per mettere dolo la buccia stagione.

6° Per la in soprano a chiarire quanto segue:

INVENTARIO
dei soprassuoli esistenti nel podere all' inizio della mezzadria

Quadro (3°)

DENOMINAZIONE degli alberi e piante	Numero	Età e stato delle Piantagioni
Quercie		
Olm		
Viti con viti		
Aceri		
Altri con viti		
Pioppi		
Altri con viti		
Viti basse		
Oliv		
Gelsi		
Salici		
Meli		
Pari		
Sordi		
Fichi		
Susini		
Albicocchi		
Cilieg		
Viscioli		
Noel		
Nocioli		
Mandorli		

Stato e ripartizione delle coltivazioni all' inizio della mezzadria

Quadro (3°)

Grano ha
 Granturco ha
 Prati artificiali } ha
 Prati naturali } ha

Macchine agricole consegnate al colono all' inizio della mezzadria
 a norma art. 17 capitolato

Quadro (4°)

N. 13. Non esistono all' inizio della mezzadria macchine o attrezzi agricoli della proprietà del conduttore, ma bensì tutto di proprietà del colono e come appresso:
 2 (due) voltagarbi con valore di L. 400,00
 1 (uno) rastrellone " " " 150,00
 Una colgarataie e un soffitto " " " 110,00
 Una pompa inarataie " " " 130,00
 Un paio di brigami " " " 40,00
 Il tutto per un valore come stima L. 830,00

Il Mezzadro
 Il Conduttore

N. 13. Non esistono all' inizio della mezzadria macchine o attrezzi agricoli della proprietà del conduttore, ma bensì tutto di proprietà del colono e come appresso:
 2 (due) voltagarbi con valore di L. 400,00
 1 (uno) rastrellone " " " 150,00
 Una colgarataie e un soffitto " " " 110,00
 Una pompa inarataie " " " 130,00
 Un paio di brigami " " " 40,00
 Il tutto per un valore come stima L. 830,00

Scorte morte di dote	Qualità	Quantità Q. II
1. Fieni }
2. Paglie }
3. Stoppie }
4. Cime e cartocci di granturco
5. Letame
6. Pali di sostegno per le viti (molloni)
7. Stolti dei pagliai (metuli)

Firme degli Stimatori

Firme :

.....

